



## **COMUNE DI RIMINI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 198 del 10.09.1998, affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 interi e consecutivi dal 14.09.1998, controllata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 23.09.1998 con Prot. N. 8511, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, comma quinto della Legge 8.6.90 N. 142, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni interi e consecutivi dal 30.09.1998 ai sensi dell'art. 21 della Legge 9.3.1947 N. 530.*

*Approvato con delibera di Giunta Provinciale N. 579 del 29.12.1998, Prot. 45497/98, oggetto: Approvazione del regolamento per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente e taxi, adottato dal Comune di Rimini.  
Modificato con deliberazione di G.C. n. 441 del 28.10.2003*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

## **ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare i servizi di taxi ed il servizio di noleggio con conducente di autovetture, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominati servizio taxi e di N.C.C..

Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della Strada e succ. modificazioni e integrazioni;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada-;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro sui diritti delle persone handicappate -;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) dal D.M. 19.11.1992 recante "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi."
- j) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI**

I servizi di taxi e di N.C.C. provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Gli autoservizi sono compiuti a richiesta dall'utenza e si svolgono in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di N.C.C. così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 21/92.

## **ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AI SERVIZI – RINVIO**

Il numero e del tipo dei veicoli destinati ai servizi di taxi di N.C.C. e di autoambulanze saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri e delle metodologie di calcolo del fabbisogno dell'offerta del servizio predisposto dall'Amministrazione Provinciale".

#### **ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

L'esercizio dei servizi di taxi e di N.C.C. è subordinato rispettivamente alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n. 21.

La licenza o l'autorizzazione è rilasciata al soggetto di cittadinanza italiana, ovvero appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea a condizione di reciprocità, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1<sup>o</sup> comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza o l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi nè il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito con delibera di G.C.. E' consentita l'apposizione di scritte concernenti forme di svolgimento del servizio "TAXI" nonché di scritte pubblicitarie nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero distintivo progressivo. E' fatto divieto di installare su qualsiasi parte del veicolo per n.c.c. altri segni o scritte distintivi, concernenti forme di pubblicizzazione dei servizi disciplinati dal seguente regolamento. Sono fatte salve le scritte pubblicitarie consentite dalle norme sulla circolazione stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, salvo quanto prescritto al successivo art. 17.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il titolare di licenza per il servizio di taxi da almeno due anni può trasferire, previa comunicazione al Settore AA.EE. di questo comune che provvederà alle necessarie annotazioni, la propria residenza nel raggio di 30 Km. per motivi personali quali l'acquisto, l'affitto, il comodato ecc. di alloggio da destinare all'abitazione del proprio nucleo familiare per matrimonio o convivenza.

Resta fermo il divieto per l'intestatario di ottenere nuova licenza nel nuovo comune di residenza. A tal fine il servizio Polizia amministrativa del comune di Rimini dovrà provvedere alle comunicazioni conseguenti al competente ufficio del nuovo comune di residenza.

#### **ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA**

Nei casi di necessità accertati dal Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi o per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Servizio medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi o della autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Per il servizio di N.C.C. il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede o rimessa del vettore o da diverso luogo convenuto fra le parti.

## **ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- n. 3 componenti nominati dal C.C. tra i consiglieri, di cui uno tra i consiglieri di minoranza;
- n. 2 componenti, uno per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, provinciale e comunale;
- n. 2 operatori del settore designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- n. 1 componente su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale.

La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal medesimo o suo delegato.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 4 della L. 21/92 nonché le seguenti funzioni:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
- e) criteri e procedure per i turni ed orari del servizio di taxi;
- f) parere preventivo sull'adozione della deliberazione del bando di concorso.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che vi provvede con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo notifica o lettera raccomandata, il quale è altresì tenuto a riunire la commissione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre componenti della commissione, con le stesse modalità.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasposto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute della commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati e per scadenza di mandato.

## **ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esami.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di aumento del contingente numerico delle licenze o delle autorizzazioni o a seguito di rinuncia, decadenza o revoca delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

## **ART. 9 - CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo della licenza o dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

## **ART. 10 - COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di N.C.C..

La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Dirigente del servizio interessato che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente articolo 9.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal dirigente del servizio interessato.

## **Art. 11 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO**

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali candidato è incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

## **ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONCORSO**

La domanda per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovrà essere presentata all'ufficio protocollo in competente bollo, indirizzata al Comune. Nella

domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) avere la proprietà o possedere la disponibilità in leasing del veicolo per il quale è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede, o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, nel comune (in particolare la rimessa deve avere un minimo di mq. 15 di superficie oppure, nel caso di ricovero del mezzo in luogo aperto, lo stesso deve essere recintato);
- 5) non aver trasferito precedente licenze o autorizzazione da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modificazioni;
- c) l'esser incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione d'esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

e) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

I requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Tali certificazioni devono essere redatte in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

### **ART. 13 MATERIE D'ESAME**

Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione riguardano:

- a) conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;
- c) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue in genere per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

### **ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede, previa acquisizione della necessaria documentazione, all'assegnazione e al rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

### **ART. 15 - TITOLI DI PREFERENZA**

I titoli di preferenza per l'assegnazione ed il rilascio della licenza o dell'autorizzazione sono disciplinati come segue:

#### **SERVIZIO DI TAXI**

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

## SERVIZIO DI N.C.C.

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per il servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

## **ART. 16 – INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione delle stesse per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

## **ART 17 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di licenza per l'esercizio di servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. La domanda di sostituzione alla guida, in bollo, deve essere prodotta dal titolare della licenza ovvero dal tutore in caso di minore, deve precisare i motivi per cui si richiede la sostituzione e deve contenere le generalità del sostituto nonché l'indicazione del possesso dei requisiti in capo a quest'ultimo e del periodo di sostituzione.

4. Il rapporto tra il titolare della licenza ed il sostituto deve essere regolato ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 21/92.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 devono darne comunicazione scritta al competente ufficio del comune. Copia della comunicazione, vistata dall'ufficio, deve accompagnare il veicolo ed essere esibita agli organi di vigilanza.

## **ART 18 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge e dal presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente. L'inabilità dovrà essere accertata a mezzo di apposita commissione composta da tre medici di cui uno nominato dall'interessato e due dall'amministrazione comunale.

La domanda, in bollo, deve essere prodotta dal titolare della licenza o dell'autorizzazione da trasferire e deve indicare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo ed inoltre deve contenere le generalità della persona designata, nonché l'indicazione del possesso, in capo a quest'ultima, dei requisiti prescritti unitamente agli estremi di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della citata legge n. 21/92.

La domanda di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione di accettazione da parte della persona designata.

La Licenza o l'autorizzazione sarà rilasciata alla persona designata dal titolare a conclusione dell'istruttoria previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 12 del presente regolamento ad esclusione di quello di cui al punto sub c).

Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, a causa di morte, di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge n. 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti, compresi quelli di cui al comma 11 dell'art. 4.

Qualora, col decesso del titolare di impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge n. 21/92 per gli eredi di titolare di taxi.

La stessa regola si applica nel caso di inidoneità fisica o incapacità giuridica del titolare.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e il consenso degli altri eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## **ART 19 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE (AUTOAMBULANZE).**

Il servizio di noleggio con conducente per trasporti specifici di persone é quello svolto da autoambulanze cosiddette di trasporto e da quelle cosiddette di soccorso.

Il servizio di che trattasi, ad esclusione di quello facente capo agli enti e associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali e, come tale non soggetto ad alcuna autorizzazione per noleggio con conducente, deve farsi rientrare nella disciplina dell'articolo 85 del codice della strada e dell'art. 244 - comma 2<sup>a</sup> - del relativo regolamento di esecuzione e del presente regolamento.

L'organico del servizio di autoambulanze offerto da privati, stabilito con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, deve tenere conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente dai suindicati enti o associazioni.

Il servizio di noleggio per trasporti specifici di persone (autoambulanze), è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune in relazione alla sede di stazionamento del territorio e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente, con le modalità stabilite dal presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio con conducente.

Il Dirigente di Servizio Polizia Amministrativa, prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni prescritte in materia di trasporto degli infermi ed in particolare:

- a) che il servizio di trasporto sia coordinato da un direttore sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) che, durante il trasporto degli infermi e feriti, siano contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla direzione sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) che ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei trasporti per le autoambulanze, sia sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi. Dette operazioni debbono essere effettuate sulla base di specifiche indicazioni del competente servizio azienda U.S.L. e dovranno risultare da apposito registro tenuto presso la Direzione Sanitaria;
- d) che qualunque modifica riguardante la direzione sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature sia preventivamente comunicata al competente servizio dell'azienda U.S.L. e al comune per l'aggiornamento dell'autorizzazione;

- e) che il trasporto di degenti ricoverati sia di norma effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamate e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

Restano salve le ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze da norme legislative, regolamentari e tecniche contenute in leggi statali e regionali in materia.

## **ART. 20 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) percorrere, per recarsi al luogo indicato dal passeggero, il tragitto più breve, salvo diversa richiesta del cliente;
- l) attenersi durante la sosta nel posteggio alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle autovetture in ciascun posteggio (limitatamente al servizio di taxi);
- m) non sostare sul suolo pubblico ovvero nei luoghi non specificatamente autorizzati, allo scopo di procurarsi commissioni di noleggio (limitatamente al servizio di n.c.c.).

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della strada.

E' fatto, inoltre, divieto al titolare di licenza di taxi che abbia trasferito la residenza ai sensi dell'undicesimo comma del precedente art. 4, di iniziare il servizio in quel comune.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi ogni responsabilità di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 21 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **ART. 22 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente relativa al trasporto di soggetti portatori di handicap é obbligatoria nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di entrata, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e dalla figura n. 4 dell'art. 381 del D.P.R. 16.12.92 n. 495.

## **ART. 23 - IDONEITA' DEI VEICOLI**

Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione consultiva di cui all'art. 7 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessita, le opportune verifiche sull'idoneità dei veicoli al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di manutenzione e di decoro, il titolare di licenza o di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione del mezzo. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l' idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza o dell' autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell' attività.

In tale ipotesi, sulla licenza o sull' autorizzazione di esercizio deve essere apposta l' annotazione relativa alla modifica intervenuta.

## **ART. 24 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

Le autovetture adibite al servizio di taxi debbono essere di colore bianco ai sensi del D.M. 19.11.92.

Inoltre devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".

Le autovetture devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L' esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell' utenza mediante l' esposizione obbligatoria delle tabelle tariffarie.

Il tassametro deve essere collocato a destra del conducente in modo che sia agevole la lettura della registrazione e un sistema di illuminazione deve garantire la visibilità del quadrante anche nelle ore notturne.

Il tassametro, regolato secondo le tariffe ai sensi del successivo art. 25, è piombato a cura del competente ufficio della Polizia Municipale che ha diritto di controllo in qualsiasi momento sulla regolarità del suo funzionamento.

Gli organi di collegamento dell' apparecchio tassametrico devono esser opportunamente protetti e resi inamovibili mediante un opportuno sistema di piombatura con sigillo del Comune.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dallo stemma del Comune che ha rilasciato l' autorizzazione e di un numero progressivo. (vedi delibera di G.M. 1058 del 10.05.88 e 2926 del 19.11.91).

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono essere del colore determinato da specifica deliberazione di Giunta Comunale.

## **ART. 25 – TARIFFE**

- 1) Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all' art. 7 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, e remunerazione del capitale ecc...) e sulla base di eventuali

disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

- 2) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con TAXI o N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore.

#### **ART. 26 - TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO DI TAXI**

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, sentita la commissione di cui al precedente articolo 7.

#### **ART. 27 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal comune per il servizio di taxi.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### **ART 28 - SERVIZI RICHIESTI DALLA FORZA PUBBLICA**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

#### **ART. 29 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE**

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea avvalendosi degli uffici comunali. A tal fine può promuovere inchieste d'ufficio o, in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### **ART. 30 – SANZIONI**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di servizio di cui ai seguenti articoli, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione nel Codice della Strada o in una più grave e specifica sanzione o qualora il fatto non costituisca reato, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del comma 6<sup>a</sup> dell'art. 4, dell'art. 20, del 3<sup>a</sup> comma dell'art. 22;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000, per la violazione del 1<sup>a</sup> e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 22, e dell'art. 24;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000, per tutte le altre violazioni del presente regolamento non rientranti nei precedenti punti sub a) e b).

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale. Tale pagamento deve avvenire nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o, entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

La Giunta comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

## **ART. 31 - DIFFIDA**

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o il suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) trasferisca la sede dell'attività ovvero della rimessa senza darne comunicazione al competente ufficio comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Il provvedimento dirigenziale é adottato previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla sanzione da applicare.

### **ART. 32 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

La licenza o l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

### **ART. 33 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati, ai sensi del precedente art. 31, nei 12 mesi precedenti l'ultimo provvedimento adottato;
- c) quando la licenza o l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;

- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità professionale, il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa dispone la revoca della licenza.

#### **ART. 34 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ACCESSORIO**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio accessorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio del M.C.T.C..

#### **ART 35 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per ingiustificato mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

### **ART. 36 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

### **ART. 37 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

### **ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

## **INDICE**

ART. 1	- DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 2	- DEFINIZIONE DEI SERVIZI
ART. 3	- DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AI SERVIZI - RINVIO
ART. 4	- MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
ART. 5	- ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA
ART. 6	- AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7	- COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 8	- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 9	- CONTENUTI DEL BANDO
ART. 10	- COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 11	- ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO
ART. 12	- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONCORSO
ART. 13	- MATERIE D'ESAME

- ART. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 - TITOLI DI PREFERENZA
- ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 17 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 18 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE (AUTOAMBULANZE)
- ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- ART. 21 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 22 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 23 - IDONEITA' DEI VEICOLI
- ART. 24 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
- ART. 25 - TARIFFE
- ART. 26 - TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO DI TAXI
- ART. 27 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
- ART. 28 - SERVIZI RICHIESTI DALLA FORZA PUBBLICA
- ART. 29 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - DIFFIDA
- ART. 32 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 33 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 34 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ACCESSORIO
- ART. 35 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 36 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
- ART. 37 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE